4410/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

eu+cl

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

*FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere - ANTONIO GENOVESE

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Ud. 24/11/2015 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 10988/2013

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Car 4410

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10988-2013 proposto da:

COMPAGNIA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 00409030582, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in

, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

GAR SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 2287/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 30/09/2010, depositata il 30/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l'Avvocato

difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi;

udito l'Avvocato

difensore del controricorrente, che si riporta ai motivi.

PREMESSO

Che con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha osservato quanto segue:

«1. – La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'opposizione della G.A.R. s.r.l. e in riforma della sentenza di primo grado, ha ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. il credito privilegiato della opponente, già agente della Compagnia, di complessivi € 66.354,38, di cui € 15.493,71 per indennità supplementare ai sensi dell'art. 12, comma quarto, ed € 50.860,68 per indennità di preavviso ai sensi dell'art. 13 dell'accordo economico collettivo del 1981.

Il commissario liquidatore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, cui l'intimata ha resistito con controricorso.

3. – Con i tre motivi di ricorso, denunciando, con i primi due, violazione di norme di diritto sotto vari profili e, con il terzo, vizio di motivazione, si pone la questione se in caso di liquidazione coatta amministrativa di impresa assicurativa spettino all'agente l'indennità



aggiuntiva di cui all'art. 12 e l'indennità di preavviso di cui all'art. 13 dell'accordo collettivo richiamato in narrativa.

3.1. – A tale questione va data risposta negativa. Come chiarito in più occasioni da questa Corte, infatti, l'assoggettamento dell'impresa assicurativa a liquidazione coatta amministrativa, determinando la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia con il riconoscimento a carico della liquidazione della sola indennità di fine rapporto, ai sensi dell'art. 6, comma primo, d.l. 26 settembre 1978, conv. in l. 24 novembre 1978, n. 738 (risoluzione cui di regola si associa, peraltro, la ricostituzione del rapporto stesso con l'impresa cessionaria del portafoglio, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo), esclude il diritto dell'agente alle indennità per cui è causa come a tutte le indennità che la disciplina collettiva ricollega all'ipotesi di scioglimento del rapporto per volontà delle parti, quale il recesso ad opera di una di esse (Cass. 22766/2014, 16653/2014, 10447/2014, 23654/2012, quest'ultima contenente una ricostruzione completa della giurisprudenza di legittimità sino alla prima affermazione del principio sopra enunciato in Cass. 1592/1996).»;

che detta relazione è stata ritualmente notificata alle parti costituite;

che la sola difesa di parte ricorrente ha presentato memoria;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto dell'opposizione a stato passivo;

che, in considerazione delle registrate oscillazioni giurisprudenziali, può disporsi la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo, sia di legittimità che di merito;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione a stato passivo proposta dalla attuale contro ricorrente; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

MAR. 2016

Il Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudiziario Cinzia DIPRINIA